



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Consiglio del 13 dicembre 2018

Punto 7 all' ODG

Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

ALLEGATO 7.3

Avvio indagine su adozione di sistemi di whistleblowing

INDAGINE su

Adozione di un sistema per la segnalazione di irregolarità e illeciti (Whistleblowing)

Società: _____

Compilato da: _____

Telefono _____

Email: _____

1. L'intermediario è iscritto a:

- Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
- Albo delle banche ex art. 13 TUB
- Albo dei gruppi bancari ex art. 64 TUB
- Albo dei gruppi finanziari ex art. 109 TUB

2. Il sistema per la segnalazione di irregolarità e illeciti interno è:

- già stato implementato
- in fase di implementazione
- è ancora in fase di progettazione *(in tal caso non è possibile proseguire nella compilazione del questionario)*

3. La politica / procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy) è già stata emanata?

- sì
- no

4. In caso di risposta positiva alla domanda 3, chi è l'organo deliberante?

- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Altro (specificare): _____



5. È prevista la valutazione e l'aggiornamento periodico della politica / procedura di segnalazioni?

- sì
- no

6. In caso di risposta positiva alla domanda 5, con quale cadenza?

- Annuale
- Biennale
- Altro (specificare): _____

7. In caso di risposta positiva alla domanda 3, che tipo di iniziativa è stata adottata per diffonderne la conoscenza in ambito aziendale?

(possibilità di risposta multipla)

- Corsi di formazione
- Circolari interne
- Intranet aziendale
- bacheca dipendenti
- Altro (specificare): _____

8. A quale funzione fa capo il Responsabile delle Segnalazioni:

- Funzione ad hoc dedicata
- Internal Audit
- Compliance
- Soggetto esterno
- Altro (specificare): _____

9. In caso di gestione da soggetto esterno, si tratta di:

- un soggetto terzo, completamente autonomo ed esterno anche al gruppo
- un soggetto esterno all'intermediario ma interno al gruppo
- Altro (specificare): _____

10. In caso di appartenenza a gruppo, nell'ambito del gruppo

- la procedura è accentrata.
- è adottato (con eventuali opportuni adeguamenti) il modello di capogruppo da parte della singola legal entity.
- la procedura è lasciata alla completa autonomia della singola legal entity.



11. Chi è il destinatario della segnalazione?

- Il Responsabile del sistema per la segnalazione di irregolarità e illeciti
- Il superiore gerarchico
- Altro (specificare): _____

12. Nell'ipotesi in cui la condotta da segnalare riguardasse il Responsabile del sistema per la segnalazione di irregolarità e illeciti, è prevista esplicitamente un destinatario alternativo e, se sì, chi?

- Sì. Indicare il destinatario alternativo: _____
- No

13. Quale canale di segnalazione è stato previsto?

(possibilità di risposta multipla)

- invio cartaceo / posta
- invio elettronico (tramite e-mail)
- caricamento su piattaforma aziendale
- caricamento su piattaforma esterna
- segnalazione di persona / telefonico
- Altro (specificare): _____

14. Tipologia di segnalazione accettata:

(possibilità di risposta multipla)

- nominativa (contenente le generalità del soggetto segnalante)
- anonima

15. Quali garanzie sono state poste a tutela del soggetto segnalante?

(risposta a compilazione libera)

16. Quali garanzie sono state poste a tutela del soggetto segnalato?

(risposta a compilazione libera)



17. Quali sono i fatti rilevanti che possono essere oggetto della segnalazione? Perimetro della segnalazione:

(possibilità di risposta multipla)

- violazioni dell'attività bancaria (come definita dall'art. 10 TUB)
- violazioni al modello 231/2001
- violazioni AML
- violazioni di procedure interne, codici etici e di comportamento, ecc.
- qualsiasi violazione riconducibile anche a normative non prettamente bancarie
- solo condotte con rilevanza penale
- Altro (specificare): _____

18. Se il sistema per la segnalazione è già stato implementato (vedi domanda 2), segnalare se sono pervenute delle segnalazioni e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero di segnalazioni ricevute dall'attivazione del sistema segnaletico:

- Sì. NUMERO: _____
- No

19. In caso di risposta affermativa alla domanda 18, le segnalazioni sono risultate fondate e in quale percentuale?

- Sì. PERCENTUALE segnalazioni fondate rispetto al totale delle segnalazioni: _____%
- No

20. In caso di risposta affermativa alla domanda 19, con quali esiti?

- Archiviazione
- Attenzionamento del management
- Procedimenti disciplinari...
- Segnalazione alle Autorità competenti

21. È previsto un reporting annuale del Responsabile delle Segnalazioni?

- Sì
- No

22. In caso di risposta affermativa alla domanda 21, i contenuti del reporting annuale è condiviso, anche solo in forma sintetica e a livello aggregato, con i dipendenti?

- Sì
- No



23. In caso di risposta affermativa alla domanda 22, su quale supporto?

- Comunicazione aziendale
- Pubblicazione su intranet aziendale
- Altro (specificare): _____

24. Segnalare le criticità organizzative connesse alla implementazione o al funzionamento del sistema per la segnalazione:

(risposta a compilazione libera)

25. Valutazione dei costi di implementazione del sistema per la segnalazione:

- nulli o molto contenuti (0 – 5.000 euro)
- medi (5.000 – 15.000 euro)
- elevati (15.000 – 50.000 euro)
- molto elevati (oltre 50.000 euro)

26. Valutazione dei benefici dello strumento nella specifica realtà aziendale:

- nulli o molto contenuti
- medi
- elevati (utilità rilevante)
- molto elevati (strumento indispensabile)



Adozione di un sistema per la segnalazione di irregolarità e illeciti (Whistleblowing)

La tabella seguente richiama le fonti e le tempistiche di entrata in vigore della normativa che disciplina l'adozione di un canale whistleblowing per segnalare possibili violazioni della normativa o anomalie gestionali riscontrate presso tali intermediari.

Normativa	Modificata da:	In vigore da	Testo
art. 52-bis TUB	Articolo inserito dall'art. 1, comma 18, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.	Testo in vigore dal: 27-6-2015	Articolo 52-bis <i>(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)</i> 1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: <i>a)</i> garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; <i>b)</i> tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; <i>c)</i> assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. 3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. 5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
art. 4-undecies TUF	Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018	Testo in vigore dal: 1-10-2018	Art. 4-undecies <i>(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)</i> 1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:



			<p>a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato;</p> <p>b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;</p> <p>c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.</p> <p>3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.</p> <p>4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari.</p>
<p>art. 6 d.lgs. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.</p>	<p>Modificata introdotta da LEGGE 30 novembre 2017, n. 179</p>	<p>Testo in vigore dal: 29-12-2017</p>	<p>Art. 6 comma <i>(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)</i> 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:</p> <p>a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;</p> <p>b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;</p> <p>c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;</p> <p>d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni</p>



			nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
art. 48 d.lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.	DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.	Testo in vigore dal: 4-7-2017	Art. 48 <i>(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)</i> 1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono: a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni; b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. 3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato. 4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni	11° aggiornamento del 21 luglio 2015	Le banche si adeguano alle previsioni in materia di sistema di segnalazione delle violazioni, contenute nella	Sezione VIII – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni In linea con il principio di proporzionalità, le banche definiscono i sistemi interni volti a permettere la segnalazione da parte del personale (1) di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (2). I sistemi interni di segnalazione garantiscono in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del



<p>Sezione VIII – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni</p>		<p>Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII della Circolare n. 285, entro il 31 dicembre 2015.</p>	<p>soggetto eventualmente segnalato (3).</p> <p>I suddetti sistemi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di reporting. A tal fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante in modo da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione (v. infra lett. c) non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.</p> <p>I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.</p> <p>Le banche nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti (4).</p> <p>I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nella procedura hanno l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.</p> <p>(2) Ai fini delle presenti disposizioni per "attività bancaria" si intende quella disciplinata dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, TUB.</p>
---	--	---	---